



COMUNE
DI PIACENZA

Ordinanza n. 336 del 11-05-2026

OGGETTO:

SPOSTAMENTO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI TUTTO IL MERCATO BISETTIMANALE DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA CAVALLI, NELLE GIORNATE DI MERCOLEDI' 10 GIUGNO 2026 E DI SABATO 13 GIUGNO 2026 SUL VIALE PUBBLICO PASSEGGIO AL FINE DI CONSENTIRE L'ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE "RADIO BRUNO ESTATE TOUR 2026" CHE SITERRA' IN PIAZZA CAVALLI NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' 11 GIUGNO 2026.

**Servizio: Servizio Eventi, Turismo e Sport
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE MARKETING TERRITORIALE**

PREMESSO CHE nella giornata di giovedì 11 Giugno 2026 si svolgerà in Piazza Cavalli l'evento "RADIO BRUNO ESTATE TOUR 2026" e l'allestimento delle strutture inizierà in data 05/06/2026 con termine smontaggio previsto per il 13/06/2026.

DATO ATTO CHE la preparazione tecnica di tale evento non consente il regolare svolgimento del mercato bisettimanale di P.zza Duomo/P.zza Cavalli nelle giornate di mercoledì 10 e sabato 13 Giugno 2026.

ACQUISTI AGLI ATTI:

- la proposta per l'organizzazione dell'iniziativa "Radio Bruno Estate Tour 2026" - Protocollo n. 79235 del 05/05/2026 e integrata con Protocollo n. 80378 del 07/05/2026;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 05/05/2026.

PRESO ATTO CHE gli organizzatori dell'evento necessitano della disponibilità dell'area di Piazza Cavalli dal 05 al 13 Giugno 2026 come da richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, ma, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, si sono impegnati ad iniziare gli allestimenti solo sul rialzo di Piazza Cavalli per non interferire con il mercato di sabato 6 Giugno.

ATTESO CHE è necessario spostare, in via temporanea e straordinaria, i posteggi che compongono il Mercato bisettimanale di Piazza Duomo/Piazza Cavalli nella loro totalità nell'area individuata nel viale Pubblico Passeggio, tratto da Piazzale Genova verso la seconda parte del Pubblico Passeggio.

RICHIAMATO il vigente Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, all'art. 16, c.9, prevede espressamente che, nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dell'area mercatale per un determinato periodo di tempo, il Dirigente competente, sentito l'Assessore delegato in materia, provvede allo spostamento dei posteggi interessati in un'altra area ritenuta idonea, riassegnando temporaneamente i posteggi anche in deroga all'utilizzo della graduatoria del mercato.

RILEVATO CHE le Associazioni di categoria, interpellate in merito all'utilizzo del Viale Pubblico Passeggio in occasione di eventi e/o manifestazioni che interessano il centro storico per lo svolgimento o la preparazione, hanno espresso parere favorevole all'utilizzo di tale area.

RITENUTO DI:

- collocare tutti i posteggi sul Pubblico Passeggio in unica fila, ad eccezione del tratto giostra/Via Alberici, in base alla graduatoria ed alle metrature previste in concessione;
- individuare i posteggi, con le tracciature di colore VERDE, lungo il lato di V.le P. Passeggio opposto a quello ove risultano tracciati gli stalli di colore giallo utilizzati per l'annuale fiera patronale; nel tratto compreso tra la giostra e Via Alberici, i banchi saranno collocati in doppia fila, assegnati in ordine di graduatoria; in Via Alberici verranno collocati, in ordine di graduatoria, i posteggi numerati dal n. 81 per garantire la progressione della graduatoria sul tratto più lungo del Viale mentre, i posteggi del settore alimentare, saranno disposti nell'area più ampia di V.le P. Passeggio – in corrispondenza di Via S. Franca – per creare una zona specializzata;
- al fine di non creare disordini con doppie tracciature dei posteggi per le due giornate differenti, mercoledì e sabato, assegnare i posteggi del mercoledì seguendo la graduatoria specifica ma adattando gli stalli del sabato, tracciati a maggio 2024, apportando alcuni minimi slittamenti con eventuali accorpamenti di due posteggi limitrofi per garantire l'unione di 2 posteggi in concessione al medesimo titolare e abitualmente adiacenti cercando di rispettare il più possibile l'ordine di graduatoria;
- mantenere il posteggio n. 38 e 40 nella loro abituale posizione, ma i concessionari dovranno distribuire la propria metratura lasciando un metro di distanza (sia lateralmente che frontalmente) dall'area di cantiere delimitata con regolare recinzione metallica.

CONSIDERATO CHE, in ragione della collocazione sopra individuata, è necessario attenersi strettamente alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche che regolano lo svolgimento delle attività mercatali, al fine di evitare possibili danni alle strutture, alle attrezzature e alla vegetazione presenti in loco e l'imbrattamento di suolo pubblico e delle aree adibite a verde pubblico con rifiuti e liquidi di qualsiasi genere.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 114/98;
- la Legge Regionale n.12/99, modificata dalla Legge Regionale 24 maggio 2013, n. 4 e successive modifiche;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999;
- il Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;
- l'art. 107 del D.L.vo 267 del 08.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 61 vigente Statuto Comunale;

ORDINA

DI SPOSTARE nella giornata di mercoledì 10 Giugno 2026, come indicato nell'Allegato B della presente ordinanza e nella giornata di sabato 13 Giugno 2026, come indicato nell'Allegato A, i posteggi del Mercato bisettimanale di Piazza Duomo/Piazza Cavalli, per consentire l'allestimento delle strutture per lo svolgimento dello spettacolo musicale "Radio

Bruno Estate Tour 2026”, nella loro totalità, sul viale Pubblico Passeggio, tratto compreso tra Piazzale Genova e la seconda parte del Pubblico Passeggio, seguendo la graduatoria di mercato e la relativa metratura prevista in concessione.

AVVERTE CHE

- ai concessionari dei posteggi, anche “spuntisti”, è fatto obbligo rispettare le sotto indicate prescrizioni:

- al termine delle operazioni di vendita, è vietato lasciare sull’area pubblica utilizzata: scarti delle merci vendute, contenitori in cartone, cassette in legno, se non depositati con ordine negli spazi assegnati e precisamente: materiale sfuso in sacchi neri, cartone piegato e impilato, cassette impilate; ai soggetti in parola è altresì vietato l’imbrattamento del suolo pubblico e delle aree adibite a verde pubblico con liquidi di qualsiasi genere;
 - nell’effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l’operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze;
 - i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze o con la merce appesa, spazi comuni o riservati al transito;
 - posteggi e veicoli attrezzati alla vendita non potranno occupare aree destinate a verde pubblico;
 - e’ vietato l’uso di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi per l’ascolto di dischi, musicassette, compact disc, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori od altri articoli, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai frequentatori del mercato;
 - l’orario di svolgimento delle attività di vendita del mercato è dalle ore 7.00 alle ore 13.00, con possibilità di prolungare le vendite fino alle ore 13.30;
- l’inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 250,00;

RENDE NOTO CHE

- a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Parma; i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di avvenuta affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza. In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

- il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Marketing Territoriale, Dott. Daniele Cassinelli;

- gli atti relativi possono essere visionati presso il Servizio Eventi, Turismo e Sport del Comune di Piacenza, negli orari di apertura al pubblico come pubblicati sul sito internet del Comune di Piacenza.

DISPONE

che la presente ordinanza è inviata a:

1. Polizia Locale, alla quale è demandato l'obbligo di farla osservare;
2. Servizio Mobilità e Infrastrutture per l'adozione dei provvedimenti di competenza per i divieti di sosta/circolazione e rimozione fioriere posizionate all'inizio del Viale P.Passeggio impedendo il regolare posizionamento dei banchi;
3. Iren Spa per l'effettuazione della pulizia dell'area;
4. Seta Spa per le modifiche alla circolazione dei bus.

Piacenza, 11-05-2026

Sottoscritta da
DANIELE CASSINELLI

Documento firmato digitalmente